

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 569

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice D'IPPOLITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1994

Norme per la promozione e lo sviluppo
dei musei italiani all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - Il rapporto degli italiani residenti all'estero con la patria di origine è stato spesso caratterizzato da una serie di dibattiti a volte anche vivaci su argomenti di rilevanza socio-economica e che, in qualche modo, ha visto gli stessi emigrati protagonisti di una serie di rivendicazioni, alcune delle quali riconosciute, altre ancora in fase di riconoscimento (si veda per ultimo il recente dibattito sul voto degli emigrati all'estero).

Il concetto non risponde ad ipotesi teoriche, ma tende a sviluppare quelle problematiche che sono state avanzate in sede pratica e che dovranno trovare risposte concrete alle costanti richieste di coinvolgimento degli emigrati nella vita attiva del loro paese d'origine. Spesso gli emigrati si sono trovati nelle condizioni di dover impiantare un modello di convivenza che complessivamente garantisca loro la continuità del rapporto socio-culturale originario: basti pensare alle tante forme associative sorte in ogni parte del mondo. Ad esse è però mancato il fondamento pratico. Infatti in tema di promozione culturale le varie iniziative si trovano ancora in fase embrionale per via della totale carenza di formule concrete che possano arricchirle di contenuti e qualificarle maggiormente.

Forse il poter disporre di oggetti che siano testimonianza tangibile del proprio patrimonio culturale potrà appagare in qualche modo il loro desiderio di identificazione nazionale.

In molti casi essi stessi hanno riportato e riprodotto alcuni degli originari modelli di vita e di sviluppo sociale; spesso gli stessi modelli sono stati integrati ed acquisiti in pieno nello stesso contesto in cui gli emigrati hanno vissuto ed operato.

Un ruolo simile, anche se su basi differenziate in materia di promozione culturale, dovranno svolgere i musei italiani all'estero: quasi un contrafforte che freni, nel migliore dei modi possibile, quelle forme di indifferenza passiva che si possono determinare proprio quando vengono a mancare quei punti di riferimento culturali necessari ad un costante rapporto di fecondo interscambio con la patria. Non si dimentichi infatti che le seconde e terze generazioni tendenzialmente sono destinate a dimenticare quasi completamente le loro radici storiche e generazionali, con danno anche per l'economia nazionale che non può più contare su canali preferenziali e privilegiati di inserimento del prodotto «made in Italy».

Nell'iniziativa che si propone si suggerisce di offrire soprattutto alle comunità organizzate degli emigrati l'opportunità di disporre di materiale artistico e di reperti archeologici da esporre in musei, che potrebbero essere anche da loro direttamente gestiti.

È evidente come uno dei primi ostacoli da superare sia quello relativo alla possibilità di usufruire di quei reperti, anche archeologici, che sono soggetti al vincolo di tutela previsto dalla legge, ma una soluzione può venire dalla semplice concessione dell'uso periodico del bene che rimane sempre e comunque di esclusiva proprietà del Governo italiano.

Pertanto non sono necessarie apposite leggi di regolamentazione ma, al massimo, decreti ministeriali attuativi di riconoscimento del museo e di concessione dei beni.

Naturalmente, per ciò che concerne la parte relativa ai beni di interesse archeologico, le concessioni dovranno riguardare

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

solamente quei reperti che, oltre ad essere comuni, sono anche doppiati di altri e che sono ammassati in depositi improvvisati senza che esista la pur minima possibilità che possano essere collocati in ambienti museali permanenti.

Spesso tali oggetti, ritrovati sia occasionalmente che in campagne di scavo mirate, se non sono di un certo rilievo storico-archeologico vengono custoditi in depositi periferici senza alcuna protezione contro i furti dove rimangono ammassati anche per lunghi periodi di tempo.

Ovviamente, quei reperti rimarranno inutilizzati e pertanto perderanno di valore nel tempo, di contro gli stessi potranno provocare ricadute economiche se opportunamente valorizzati.

Il sistema dei musei all'estero potrebbe favorire adeguata valorizzazione, non solo del bene culturale in sé, ma soprattutto dello stesso territorio d'origine attraverso un sistema di *marketing* che potrebbe essere attivato nei locali del museo in apposite sezioni aggregate, nelle quali verrebbero realizzate iniziative volte alla promozione turistica e alla commercializzazione dei prodotti dell'artigianato, dell'agricoltura, dell'editoria e del settore degli audiovisivi.

Pertanto, più che trattarsi di musei in senso stretto, si tratterà di strutture multifunzionali che, partendo dall'iniziativa cul-

turale, svilupperanno altre forme operative di interesse promozionale e pubblicitario.

Senza pretese di primato, l'idea dovrebbe completare nei contenuti quanto previsto dalla normativa promossa dall'allora Ministro per i beni culturali Ronchey in tema di valorizzazione e produttività dei beni culturali conservati in musei, biblioteche, archivi di Stato (decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4). Anzi, dovendosi realizzare all'estero, troverebbe migliori condizioni di applicabilità esistendo già nella maggior parte dei paesi in cui sono presenti comunità italiane un sistema di offerta di servizi culturali strutturato che consentirebbe la creazione di ulteriori posti di lavoro e l'autofinanziamento della struttura stessa.

Va da sé che ancor prima di parlare di funzionalità piena dell'idea sarà bene partire con delle iniziative pilota attraverso le quali si potrà valutare l'opportunità di diffondere l'iniziativa in modo capillare e, se occorre, anche di incentivarne la realizzazione.

In fase di sperimentazione sarà comunque consigliabile contribuire con finanziamenti pubblici alla copertura delle spese di attuazione del progetto e controllarne direttamente, con indagini periodiche, la riuscita culturale e la funzionalità economica ed amministrativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di musei italiani all'estero)

1. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, affida in concessione a associazioni, fondazioni e soggetti privati, l'uso di materiale artistico ed archeologico di provenienza dei musei italiani per l'istituzione di musei italiani all'estero.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali sono fissati indirizzi, criteri e modalità per l'attivazione dei musei italiani all'estero nonché i canoni di concessione per la gestione degli stessi e dei relativi servizi aggiuntivi offerti al pubblico.

Art. 2.

(Sedi dei musei)

1. Il Ministro degli affari esteri, sentita la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, individua con propri decreti gli istituti italiani di cultura presenti nelle capitali e nelle principali città degli Stati con i quali l'Italia intrattiene relazioni diplomatiche che dispongono di strutture ed attrezzature idonee ad accogliere i musei di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro degli affari esteri, sentiti l'istituto italiano di cultura interessato e la Commissione di cui al comma 1, può autorizzare la sistemazione di musei italiani all'estero in immobili che non appartengo-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

no allo Stato italiano o che non sono già utilizzati, a qualunque titolo, dal medesimo istituto, dopo averne verificato l'idoneità come sede museale.

Art. 3.

(Beni museali)

1. I beni esposti nei musei italiani all'estero sono di proprietà dello Stato italiano.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con propri decreti, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, individua il materiale artistico ed archeologico di minor valore e non in mostra presso i musei statali da concedere in uso ai musei italiani all'estero.

Art. 4.

(Oneri finanziari)

1. Per adeguare le strutture degli istituti italiani di cultura che dovranno ospitare i musei italiani all'estero e fornirli di sistemi di sicurezza è autorizzata la spesa di lire un miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1994 al 1996.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per il 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.